

CONSIGLIO dell'UNIVERSITA' AGRARIA di NAZZANO

Sessione straordinaria Adunanza del 23/12/1976

in prima convocazione

PRESIDENZA: Di Giovanni Gino

L'anno milleonecento settantasei

addì ventibre del mese di dicembre

nell'aula consiliare della civica residenza;

Premesso che con lettera d'invito in data 20/12/1976

N.º 147 notificata nei modi e nelle forme di legge è stato convocato il Consiglio dell'Università Agraria di Nazzano per la data odierna, alle ore 21, onde trattare gli oggetti all'ordine del giorno della corrente sessione stra ordinaria.

Presiede il Sig. Di Giovanni Gino

Assiste il sottoscritto Segretario Comunale, incaricato della redazione del verbale.

Fatto l'appello nominale risultano presenti N° 8 Consiglieri su 15 assegnati al Comune e su 9 Consiglieri in carica.

SONO INTERVENUTI:

- 1) Di Giovanni Gino
- 2) Perrini Guido
- 3) Pace Pierino
- 4) Felici Luigi
- 5) Troiani Mario
- 6) Troiani Gino
- 7) Grilli Casara
- 8) Bernetti Nello

NON INTERVENUTI:

- 1) Radini Ettore

Il numero dei Consiglieri è legale trattandosi di adunanza in prima convocazione a termini dell'art. 127 della Legge Comunale e Provinciale T.U. 4-2-1915, n. 148.

Sono designati a verificare l'esito delle votazioni i Sigg. Consiglieri

Troiani Mario - Felici Luigi - Bernetti Nello

OGGETTO N.º 16

La seduta è pubblica

IL CONSIGLIO

Ritenuta l'opportunità di adottare un apposito regolamento che disciplini l'esecuzione dei lavori in economia;

Udita la relazione del Presidente, che da lettura del progetto di regolamento, predisposto dalla Deputazione Agraria;

Visto l'art. 293 del T.U. 3 marzo 1934 n. 383;

Vista la Legge Regionale 17/8/1974 n. 41 e sue successive modificazioni;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

di approvare l'allegato regolamento predisposto dall'Ufficio di Segreteria per l'esecuzione dei lavori in economia che, composto di n. 23 articoli, è parte integrante del presente atto:

ART. 1

Fonti legislative

L'esecuzione dei lavori in economia da parte dell'Amministrazione dell'Ente è regolata dalle norme stabilite dal presente regolamento, in conformità dello art. 293 del T.U. della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3/3/1934 n. 383 e dall'art. 15 del T.U. sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province, approvato con R.D. 15/10/1925 n. 2578;

~~Vista la legge Provinciale del 17/8/1974 n. 41 con le successive modificazioni;~~

ART. 2

Indicazione dei lavori da seguirsi in economia.

I lavori che di norma verranno eseguiti in economia sono i seguenti:

A) Per le strade dell'Ente:

1 - le riparazioni urgenti per frane, scoscenimenti, corrosione e rovine di manufatti, e simili, nei limiti strettamente necessari per stabilire il transito e per evitare danni maggiori;

2 - la manutenzione delle strade stesse, comprendente lo spargimento di pietrisco, i riappeschi dei tronchi asfaltati o bitumati, lo sgombero della neve, lo spurgo delle cunette, le piccole riparazioni ai manufatti, la sistemazione ed il diserbamento delle banchine, i riappeschi e la manutenzione dei lastrici e dei marciapiedi.

B) Per le acque pubbliche:

1 - la manutenzione e l'esercizio degli acquedotti, delle fontane e dei pozzi pubblici;

2 - le prime opere per la difesa dalle inondazioni e per il deflusso delle acque dai terreni inondati.

C) Per le proprietà dell'Ente:

1 - la manutenzione dei fabbricati di proprietà dell'Ente;

2 - la manutenzione e riparazione dei mobili, macchine ed attrezzi di proprietà dell'Ente.

D) Per gli impianti relativi a pubblici servizi:

1 - Il recupero ed il trasporto dei materiali di risulta, residuati nella esecuzione di opere pubbliche, o comunque di proprietà dell'Ente; la sistemazione di essi nei magazzini o depositi dell'Ente, nonché l'eventuale manutenzione e riparazione di quelli deteriorati.

E) Per i lavori pubblici ed i servizi dipendenti dall'Ufficio Tecnico:

1 - puntellamenti, concatenamenti e demolizione di fabbricati e manufatti pericolanti;

2 - lavori e provviste da eseguirsi d'ufficio a carico, spese e rischio degli appaltatori; ovvero con le somme ha disposizione dell'Amministrazione, nei lavori dati in appalto;

3 - ogni lavoro da eseguirsi d'urgenza, quando non vi sia il tempo ed il modo di procedere all'appalto, o dopo che siano stati infruttuosamente esperiti gli incarichi canti, nè si sia potuto pervenire all'appalto, osservate le condizioni di legge, nemmeno mediante trattativa privata;

4 - tutti quei lavori, infine, per i quali l'Amministrazione dell'Ente, vaglia le circostanze particolari, crederà opportuno di deliberare la esecuzione in economia, sempre che la relativa deliberazione abbia consentito il risparmio.

esecutività ai sensi di legge.

ART. 3

Sistemi di esecuzione

- I lavori e le provviste in economia possono venire eseguiti:
- col sistema detto di Amministrazione;
 - col sistema dei cattimi fiduciari.

ART. 4

Deliberazione dei lavori in economia

Ogni lavoro, opera o provvista da eseguirsi in economia, sia in amministrazione che a cattimo fiduciario, deve essere previamente deliberato nelle forme di legge dal Consiglio Universitario o dalla Deputazione Agraria, secondo la rispettiva competenza, in base ad una perizia sommaria, se l'importo è inferiore a £. 2.500.000.- ed in base a regolare progetto tecnico, se l'importo è superiore a detta somma.

Le deliberazioni che approvano la perizia o il progetto, devono, in ogni caso, indicare particolarmente:

- la causa per la quale i lavori, le provviste e le opere devono aver luogo;
- l'ammontare presunto della spesa e l'indicazione dei mezzi di bilancio per farvi fronte;
- le ragioni che consigliano di preferire l'esecuzione in economia a quella di appalto.

ART. 5

Esecutività della deliberazione

L'inizio dei lavori per le opere da eseguirsi in economia non potrà aver luogo se non dopo che la deliberazione adottata al riguardo abbia conseguito il requisito della esecutività, attraverso il procedimento di controllo stabilito dalla legge.

ART. 6

Casi d'urgenza

Nei casi in cui circostanze speciali di disastri e simili, e di temuti danni alle persone o alle cose impongono l'esecuzione immediata di alcuni lavori, provviste ed opere a tutela della pubblica incolumità, o per altri gravi motivi, la Deputazione Agraria provvederà in merito con apposita deliberazione, dichiarandola immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 3 della legge 9 giugno 1947 n. 530.

ART. 7

Occupazione di terreni

Nel caso che per l'esecuzione di lavori di cui all'articolo precedente occorrono espropriazioni o si rendono necessarie occupazioni immediate di terreni, dovrà provvedersi, previa redazione dello stato di consistenza e dopo quite il tracciamento dei lavori sul terreno, alla compilazione dello stato particolare dei terreni espropriandi o occupandi e, possibilmente, a concerto con i proprietari le indennità da corrispondersi.

Se non sia possibile raggiungere un accordo bonario, si applicherà

nute nella'art. 79 della legge 20/3/1865 n. 2248, allegato E.

ART. 8

Verbale di concordamento per le espropriazioni e le temporanee occupazioni.

Il concordato per le espropriazioni e per le temporanee occupazioni di terreni, occorrenti sia per l'esecuzione delle opere come per il servizio dei canzieri e cave, sarà fatto risultare da apposito verbale da redigersi in duplice esemplare tra l'Amministrazione dell'Ente e i proprietari interessati.

ART. 9

Perizie suppletive

Qualora, durante l'esecuzione dei lavori, provviste ed opere in economia, la somma prevista e deliberata risultasse insufficiente, il Consiglio Universitario o la Deputazione Agraria, secondo la rispettiva competenza, delibereranno, in base a perizia suppletiva, la maggiore spesa occorrente, indicando i mezzi per farvi fronte. In nessun caso, perciò, la spesa complessiva potrà superare quella debitamente autorizzata (salvo che non si trattino di differenze comprese nel limite del 5%, per le quali si provvederà in sede di liquidazione finale), nè potrà mai eseguirsi alcun cambiamento nel tracciato, forma e qualità dei lavori o materiali previsti nel progetto o nella perizia approvata, se tale cambiamento non sia preventivamente approvato con apposita deliberazione del Consiglio o della Deputazione Agraria.

ART. 10

Direzione dei lavori

Qualora, per qualsiasi ragione, non sia possibile affidare la direzione dei lavori che si eseguiscono in economia al tecnico dell'Ente, la Deputazione Agraria provvederà ad affidarla, con apposita deliberazione, ad altro tecnico di sua fiducia.

ART. 11

Assunzione di mano d'opera

Quando i lavori, le provviste ed opere vengono eseguiti in amministrazione, il direttore dei lavori, dopo che la deliberazione con la quale sono stati approvati i detti lavori, provviste ed opere abbia conseguito il requisito della esecutività, ovvero sia stata dichiarata immediatamente eseguibile, si procura gli operai necessari per l'esecuzione dei lavori stessi, in aggiunta al personale dell'Ente di cui possa disporre, e nello stesso tempo provvede all'acquisizione dei materiali, mezzi d'opera e di quant'altro occorra, tenendo presente:

- che l'assunzione di manodopera deve farsi ricorrendo al locale Ufficio di Collocamento;
- che le mercede degli operai dovranno essere conformi a quelle stabilite nei contratti collettivi di lavoro, vigenti nel tempo della esecuzione;
- che i corrispettivi per i materiali e i mezzi d'opera non potranno in nessun caso essere superiori a quelli risultanti dalle mercuriali vigenti nella provincia o comunque praticati nella zona in cui il lavoro viene eseguito.

ART. 12

Manodopera e materiali forniti dagli appaltatori

Per particolari lavori da eseguirsi in economia, in occasione della esecuzione di lavori dati in appalto, e per i quali, a norma del relativo capitolato

speciale, l'appaltatore sia tenuto a fornire a mezzi d'opera e materiali in genere, la somministrazione dei detti materiali e mezzi d'opera avverrà esclusivamente dietro rilascio, da parte del Direttore dei lavori, di regolari ordinativi, da staccarsi da apposito registro a madre e figlia depositato nell'Ufficio dell'Ente.

ART. 13

Materiali residuati

Gli attrezzi, i mezzi d'opera e i materiali in genere, acquistati per la esecuzione dei lavori in economia, e residuati dopo l'esecuzione dei lavori stessi, dovranno essere annotati in appositi elenchi formati dai consegnatari dei medesimi, con indicazione del valore approssimativo che essi hanno nello stato in cui si trovano.

I detti elenchi, vistati dal Direttore dei lavori, verranno trasmessi subito all'Ufficio dell'Ente di contabilità, che provvederà alle assegnazioni in carico ed alle scritturazioni contabili relative.

ART. 14

Assicurazioni sociali

Al principio di ogni anno, l'Amministrazione dell'Ente provvederà a stipulare una polizza di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per gli operai che presumibilmente prevede di impiegare nel corso dell'anno per lavori in economia in amministrazione, salvo i conguagli previsti dalla legge.

Provvederà, inoltre, a tutte le altre assicurazioni obbligatorie, di carattere previdenziale o assistenziale.

ART. 15

Libro paga e libro matricola

L'Ufficio dell'Ente di contabilità, salvo che la Deputazione Agraria non ravvisi l'opportunità di affidare l'incarico a persona di fiducia dotata di comprovata competenza in materia, provvederà alla regolare tenuta dei libri paga e matricola relativi alle assicurazioni di cui all'articolo precedente, ed eseguirà sulle note settimanali o quindicinali delle retribuzioni operaie il computo delle ritenute per imposte, contributi assicurativi e vari, secondo le leggi vigenti, prima che dette note siano trasmesse alla Tesoreria dell'Ente per il pagamento. Lo stesso Ufficio di contabilità terrà costantemente aggiornato il libretto di lavoro degli operai ed effettuerà l'applicazione delle marche per le assicurazioni sociali sulle tessere degli operai stessi, adempiendo, inoltre ad ogni altro incombente facente carico all'Amministrazione dell'Ente in materia tributaria, previdenziale e assistenziale, nella sua veste di datore di lavoro. L'Amministrazione dell'Ente si atterrà a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia in caso di lavori eseguiti in economia con operai agricoli.

ART. 16

Convenzione con i cottimisti

Quando l'esecuzione dei lavori, delle provviste o delle opere da eseguire in economia viene effettuata col sistema dei cottimi fiduciari, tra l'Amministrazione dell'Ente e il cottimista o i cottimisti prescelti, su proposta del dirigente dell'Ufficio tecnico o del direttore dei lavori, tra persone idonee e salubilità, viene stipulata annotata convenzione

- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine entro il quale i lavori, le opere e le somministrazioni devono essere ultimate;
- e) le modalità e le epoche di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardo e le facoltà che si riserva l'Amministrazione dell'Ente di provvedere d'ufficio a rischio del cottimista, ovvero di rescindere il contratto di cottimo, qualora il cottimista si renda inadempiente agli obblighi assunti;
- g) le modalità per la composizione delle controversie che potessero sorgere tra l'Amministrazione dell'Ente ed il cottimista, relativamente al lavoro affidato;
- h) l'obbligo del cottimista di sottostare al collaudo qualora l'Amministrazione non ritenga sufficieate il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei lavori;
- i) l'obbligo di assumersi tutte le spese della convenzione, bollo, registro, diritti e conseguenziali.

Nella suddetta convenzione, si farà inoltre risultare l'obbligo del cottimista di uniformarsi, a sua cura e spese e sotto la sua responsabilità, alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti per l'assunzione del personale, per il lavoro delle donne e dei fanciulli, per l'assicurazione del personale contro gli infortuni sul lavoro, per le malattie, invalidità e vecchiaia, tubercolosi, disoccupazione e, in genere, a tutte le norme giuridiche che vincolano il datore di lavoro a particolari obblighi o prestazioni nei confronti dei prestatori d'opera.

ART. 17

Contabilità dei lavori

I lavori saranno annotati:

- a) se eseguiti col sistema dei cottimi fiduciari, nel libretto delle misure prescritte per i lavori eseguiti in appalto, a cura del Direttore dei lavori;
- b) se eseguiti col sistema detto "in amministrazione", su registro di tasca, nel quale, a cura del sorvegliante o direttamente dal Direttore dei lavori, verranno segnate le giornate degli operai, i noli dei mezzi d'opera, nonché le provviste di materiali, con i relativi prezzi, anche se somministrate dall'appaltatore, in caso di lavori appaltati, per la parte di essi da eseguirsi in economia. Il tutto, poi sarà trascritto, a cura del Direttore dei lavori, nelle note settimanali o quindinali.

ART. 18

Altre attribuzioni contabili del Direttore dei lavori

Il Direttore dei lavori curerà, altresì, la tenuta di un registro nel quale saranno inscritte separatamente per ogni cottimo le ristianze dei libretti delle misure in rigoroso ordine cronologico, osservando le norme prescritte per i lavori appaltati.

Lo stesso direttore dei lavori, inoltre, anoterà sopra altro registro:

- a) le partite dei fornitori a credito, di mano in mano che vengono accertate le somministrazioni;
- b) tutte le riscossioni ed i pagamenti per qualunque titolo, nell'ordine in cui vengono effettuati, con l'indicazione progressivamente numerata delle note e fatture debitamente quietanzate, per modo che, in qualsiasi momento, si possa riconoscere lo stato della gestione del fondo assegnato per l'esecuzione dei lavori.

ART. 19

ART. 19

Liquidazione di acconti

In base alle risultanze dei registri indicati nell'articolo precedente vengono compilati ~~immessi~~ i conti dei fornitori, i certificati sull'avanzamento dei lavori per il pagamento di acconti ai cattimisti, e si liquidano i conti di questi ultimi nella forma in uso per le liquidazioni finali delle imprese nei contratti di appalto.

I certificati sull'avanzamento dei lavori, come pure le note settimanali e quindinali di cui al precedente art. 17, devono recare la firma del superintendente e del Direttore dei lavori. Inoltre, prima di essere posti in pagamento, i conti di cui sopra dovranno essere vistati dal Presidente e da un Assessore.

ART. 20

Liquidazione finale

Per i lavori eseguiti in amministrazione, il Direttore dei lavori deve al rendiconto finale dei lavori stessi una relazione e la liquidazione, che determini esattamente, quantitativamente e qualitativamente, i lavori eseguiti, i materiali acquistati, il loro stato e i risultati complessivi conseguiti.

Per i lavori conseguiti con il sistema dei cattimi fiduciari, il Direttore dei lavori deve unire al rendiconto dei lavori stessi la liquidazione finale, il certificato di collaudo o di regolare esecuzione, a mente delle dispense contenute nel regolamento approvato con R.D. 25 maggio 1895 n. 350 e successive modificazioni.

ART. 21

Pagamenti

Al pagamento dei certificati e degli statuti di avanzamento e delle somme di quindinali o di immanali provvede esclusivamente il Tesoriere dell'Ente, fondi che all'inizio di ogni lavoro gli saranno stati messi a disposizione, secondo le norme di cui all'art. 215 del regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 12/2/1911 n. 297 e sue successive modificazioni.

ART. 22

Rendiconto del Tesoriere

Alla fine di ogni trimestre, il Tesoriere dell'Ente presenterà all'Amministrazione Agraria il conto documentato delle spese eseguite con i fondi messi a disposizione con i mandati di anticipazione ed altrettanto farà a lati dei mandati. Dopo di che, sarà provveduto alla liquidazione, al pagamento o all'acconto, con le norme di cui all'art. 217 del regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, citato nell'articolo precedente.

ART. 23

Quietanze

Ogni pagamento dovrà effettuarsi dal Tesoriere direttamente ed esclusivamente ai creditori, o a chi legalmente li rappresenta, dietro rilascio di quietanza.

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge.

IL PRESIDENTE

f.to

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to

IL SEGRETARIO DELL'ENTE

f.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, dal giorno 28/12/1976 al giorno 11/1/1977 a norma dell'art. 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530 e che non pervennero opposizioni o reclami

Nazzano, il 12 gennaio 1977

IL SEGRETARIO DELL'ENTE

Per copia conforme

Nazzano, il 19

Visto: IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELL'ENTE

UNIVERSITA' AGRARIA DI NAZZANO

Divenuta esecutiva in data a norma dell'art. 3 della Legge 9 giugno 1947, n. 530.

Nazzano, li 19

IL PRESIDENTE

REGIONE DEL LAZIO
Comitato di Controllo sugli Atti degli Enti Locali
Sezione decentrata di Rieti

N.^o - Div.

PRESO ATTO è passata all'archivio

..... Università Agraria di Nazzano
..... Pervenuta alla Sez. Reg. di Controllo
li 9-3-77 li N. 003589
..... Divenuta esecutiva ai sensi e per gli
effetti degli artt. 59 e 60 della Legge
10 febbraio 1956, n. 62.
li 1-4-77

IL SEGRETARIO